

MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

DISPOSIZIONI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 221 DEL 24 DICEMBRE 2021, N. 229 DEL 30 DICEMBRE 2021 E DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 30 DICEMBRE 2021

DISPOSIZIONI GIÀ IN VIGORE

STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIOSANITARIE E HOSPICE

accesso di visitatori consentito con:

- Green pass rafforzato rilasciato a seguito della somministrazione della terza dose di vaccino;
- Green pass rafforzato (rilasciato al completamento del ciclo vaccinale primario) unitamente a test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso, risultato negativo

OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE ALL'APERTO

anche in zona bianca.

Fino al 31 gennaio 2022

OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE FFP2

per spettacoli aperti al pubblico, al chiuso o all'aperto, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportivi, al chiuso o all'aperto, mezzi di trasporto.

Fino al 31 marzo 2022

VIETATO IL CONSUMO DI CIBI E BEVANDE AL CHIUSO

in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportivi.

Fino al 31 marzo 2022

FESTE E ATTIVITÀ IN SALE DA BALLO E DISCOTECHE

Vietate le feste, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti. Sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Fino al 31 gennaio 2022

 per saperne di più
<https://www.celva.it/it/emergenza-covid-19/>

MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

SCHEDA 2

DISPOSIZIONI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 221 DEL 24 DICEMBRE 2021, N. 229 DEL 30 DICEMBRE 2021 E DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 30 DICEMBRE 2021

A PARTIRE DAL 1° FEBBRAIO 2022

DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI

- **6 mesi** a partire dal completamento del ciclo vaccinale primario (Green pass "rafforzato");
- **6 mesi** dalla somministrazione della dose di richiamo (Green pass "rafforzato");
- **6 mesi** dall'avvenuta guarigione da Covid-19 (Green pass "rafforzato");
- **48 ore** da test antigenico rapido o **72 ore** da test molecolare (Green pass "base").

N.B. le disposizioni sull'obbligo di possesso delle certificazioni verdi non si applicano ai minori di 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di apposita certificazione medica.

A PARTIRE DAL 10 GENNAIO 2022

GREEN PASS rafforzato per l'accesso a servizi e attività:

- Servizi di ristorazione al chiuso, anche per il consumo al banco, e all'aperto;
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura, mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive (spogliatoi compresi), al chiuso e all'aperto;
- Centri termali (salvo che per i livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative e terapeutiche);
- Centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso e all'aperto (esclusi i centri educativi per l'infanzia);
- Eventi sportivi;
- Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali;
- Parchi tematici e di divertimento;
- Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose;
- Sagre, fiere, convegni e congressi;
- Mezzi di trasporto (aerei, treni, navi, traghetti, autobus), compreso il trasporto pubblico locale o regionale;
- Impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- Alberghi e strutture ricettive.

CAPIENZA IMPIANTI E STRUTTURE

- **35%** della capienza massima al chiuso;
- **50%** della capienza massima all'aperto.

per saperne di più
<https://www.celva.it/it/emergenza-covid-19/>

MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

DISPOSIZIONI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 221 DEL 24 DICEMBRE 2021, N. 229 DEL 30 DICEMBRE 2021 E DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 30 DICEMBRE 2021

NOVITÀ SU ISOLAMENTO QUARANTENA E SORVEGLIANZA SANITARIA

SOGGETTI POSITIVI

che hanno ricevuto la terza dose di vaccino o che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni:

- Se sempre **asintomatici** (o asintomatici da almeno 3 giorni): **7 giorni** di isolamento e tampone molecolare o antigenico negativo;

CONTATTI STRETTI DI SOGGETTI POSITIVI

Persone entrate in contatto con un soggetto positivo **nei 120 giorni** dal completamento del ciclo vaccinale primario, dalla guarigione o dall'effettuazione della terza dose di vaccino:

- non si applica la quarantena;
- si applica l'auto-sorveglianza;
- per 10 giorni dall'ultimo contatto obbligo di indossare la mascherina ffp2;
- effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, dopo 5 giorni dall'ultimo contatto (anche presso centri privati abilitati. In tal caso, trasmettere alla AUSL il referto negativo per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza).

Persone entrate in contatto con un soggetto positivo **oltre i 120 giorni** dal completamento del ciclo vaccinale primario e con green pass "rafforzato" in corso di validità, **se asintomatici**:

- quarantena di 5 giorni;
- test antigenico rapido o molecolare negativo dopo 5 giorni di isolamento dall'ultimo contatto.

Persone entrate in contatto con un soggetto positivo e **sprovvisi di vaccinazione** o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario **da meno di 14 giorni**:

- quarantena di 10 giorni e test antigenico rapido o molecolare negativo (dopo i 10 giorni di isolamento).

per saperne di più
 <https://www.celva.it/it/emergenza-covid-19/>